



COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 31-03-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLE LAMPADE VOTIVE E DEI SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:45, la Giunta Comunale, appositamente convocata, si è riunita nella Civica Residenza, in presenza per ragioni di maggiore efficienza e sussistendo condizioni di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, nelle persone dei signori:

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| MARI MIRKO | SINDACO | Presente |
| CONTRATTI LAURA | ASSESSORE | Presente |
| MIGLIORELLI LARA | ASSESSORE | Presente |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIULIANA SERAFINI

Il Presidente Sig. MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

[.....]

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

[.....]”.

RICHIAMATO inoltre il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23/12/2000 n.388, che testualmente recita: *“16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.”* .

RICHIAMATO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il comma 2 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall' articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che all'ultimo periodo testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021.”.*

VISTO l'articolo unico del D.M. del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone quanto segue:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.

VISTO il comma 4 dell'articolo 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui*

all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”.

CONSIDERATO inoltre che relativamente alle tariffe e ai servizi pubblici resta in vigore l'articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997 come modificato dall'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 56/1998 e dall'articolo 54 comma 1, lettera a), della Legge n. 388/2000, che testualmente recita

“1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”.

RICHIAMATO inoltre il comma 444 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 che testualmente recita:

“444. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. ”.

ACCERTATO che l'articolo 34 comma 26 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, ha soppresso l'illuminazione votiva dall'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e pertanto la determinazione delle relative tariffe deve essere definita con separato provvedimento.

VISTO inoltre che nella gestione dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriali sono compresi oltre la predisposizione di atti, autorizzazioni e concessioni, anche procedimenti straordinari su specifica richiesta degli utenti, in particolare le operazioni di estumulazione ed eventuale riduzione dei resti mortali.

RICHIAMATO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che testualmente recita: *“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria[...].”.

CONSIDERATO che in base all'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico.

CONSIDERATO quindi che, stante l'impossibilità di predisporre e garantire un sufficiente e costante numero di operai comunali in quanto non sempre disponibili a causa di altre incombenze (verde, pulizia, automezzi, trasporto-stoccaggio di rifiuti, etc.), potrà risultare necessario, al fine di assicurare il costante soddisfacimento delle esigenze di servizio, far eseguire ad imprese di necroforato le operazioni cimiteriali straordinarie richieste dagli utenti, in particolare l'esecuzione di estumulazioni e riduzioni dei resti mortali allo scopo di riutilizzare i loculi per nuove sepolture.

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico Comunale per le suddette operazioni si avvale prioritariamente del personale dipendente esterno di questo Ente all'uopo formato, e qualora non sia possibile eseguire in economia le suddette operazioni ha comunicato per le vie brevi di ricorrere all'unica impresa funebre presente sul territorio che pur se autorizzata all'esercizio di attività funebre non rientra nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 16 comma 4 del regolamento della regione Marche del 09/02/2009 n. 3 - "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005 n. 3" - trattandosi di operazioni estemporanee ed occasionali e non rientranti nell'attività gestionale dei servizi cimiteriali in genere;

RITENUTO inoltre di avvalersi del servizio fornito dalla società di gestione del ciclo integrato dei rifiuti partecipata dall'Ente per il servizio di trasporto e smaltimento dei cofani e quanto altro rinvenibile durante le operazioni straordinarie di polizia mortuaria, il cui costo verrà posto totalmente a carico del richiedente.

RILEVATA l'opportunità di confermare anche per l'anno 2021, al fine di contenere il costo di contribuzione alla spesa pubblica posto a carico dei soggetti destinatari del servizio in parola, le tariffe per il servizio di illuminazione votiva nella stessa misura deliberata e vigente per l'anno 2020 (tariffe comprensive dell' IVA da applicare ad aliquota tempo per tempo vigente), come risulta dal prospetto che allegato come Allegato A in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si sottopone ad approvazione.

RILEVATA inoltre l'opportunità di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe deliberate e vigenti per l'anno 2020 per l'erogazione da parte di questo Ente delle operazioni cimiteriali, come risulta dal prospetto che allegato come Allegato B in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si sottopone ad approvazione.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe per il servizio di illuminazione votiva nella stessa misura deliberata e vigente per l'anno 2020 (tariffe comprensive dell' IVA da applicare ad aliquota tempo per tempo vigente), come risulta dal prospetto che allegato come Allegato A in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si approva;

3. di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe deliberate e vigenti per l'anno 2020 per l'erogazione da parte di questo Ente delle operazioni cimiteriali, come risulta dal prospetto che allegato come Allegato B in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si approva;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato A

ANNO 2021

| | | |
|--|---|---------|
| SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA: | Canone annuale oltre IVA 22% (salvo successiva ed eventuale modifica di legge) cui aggiungere rimborso spese documentate per la spedizione della bolletta-fattura | € 16,67 |
|--|---|---------|

Allegato B

ANNO 2021

| n. progr. | TARIFFE SERVIZI/OPERAZIONI CIMITERIALI escluso costo smaltimento rifiuti | IMPORTO |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Tumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle | €. 84,00 |
| 2 | Estumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle | € 50,00 |
| 3 | Tumulazione di urna cineraria o cassetina resti mortali in loculo di punta o di fascia in cui sia già presente un feretro. | €. 100,00 |
| 4 | Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di punta in cui è già presente un feretro. | € 60,00 |
| 5 | Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di fascia in cui è già presente un feretro. | € 100,00 |
| 6 | Tumulazione di feretro in loculo di punta. | €. 120,00 |
| 7 | Tumulazione di feretro in loculo di fascia | €. 150,00 |
| 8 | Estumulazione da loculo di punta | €. 60,00 |
| 9 | Estumulazione da loculo di fascia | €. 100,00 |
| 10 | Tumulazione loculo in cappellina privata (apertura, tumulazione e chiusura) | €. 350,00 |
| 11 | Estumulazione loculo in cappellina privata | €. 300,00 |
| 12 | Le operazioni di apertura e chiusura in cappelline private se eseguite a cura e spese del concessionario scontano un diritto fisso di | €. 50,00 |
| 13 | Riduzione resti mortali (senza cassetta resti ed esclusa la voce tumulazione, estumulazione da applicare in aggiunta come da tariffa in vigore) | € 120,00 |
| 14 | Inumazione/Esumazione | € 550,00 |

| | | |
|----|---|---|
| 15 | Riduzione resti mortali da esumazione(senza cassetta resti) | € 150,00 |
| 16 | Operazioni di smaltimento a totale carico del privato richiedente | Prezzo come da fattura ditta di smaltimento |

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare i suoi articoli 48, 49, 124, 125;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dalla sostituta del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Contabile;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe per il servizio di illuminazione votiva nella stessa misura deliberata e vigente per l'anno 2020 (tariffe comprensive dell' IVA da applicare ad aliquota tempo per tempo vigente), come risulta dal prospetto che allegato come Allegato A in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si approva;
3. di confermare anche per l'anno 2021 le tariffe deliberate e vigenti per l'anno 2020 per l'erogazione da parte di questo Ente delle operazioni cimiteriali, come risulta dal prospetto che allegato come Allegato B in calce al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale e contestualmente si approva.

Allegato A

ANNO 2021

| | | |
|--|---|---------|
| SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA: | Canone annuale oltre IVA 22% (salvo successiva ed eventuale modifica di legge) cui aggiungere rimborso spese documentate per la spedizione della bolletta-fattura | € 16,67 |
|--|---|---------|

Allegato B

ANNO 2021

| n. progr. | TARIFFE SERVIZI/OPERAZIONI CIMITERIALI escluso costo smaltimento rifiuti | IMPORTO |
|-----------|--|----------|
| 1 | Tumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle | €. 84,00 |

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| 2 | Estumulazione cassetine resti mortali o urne cinerarie in colombai o celle | € 50,00 |
| 3 | Tumulazione di urna cineraria o cassetina resti mortali in loculo di punta o di fascia in cui sia già presente un feretro. | €. 100,00 |
| 4 | Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di punta in cui è già presente un feretro. | € 60,00 |
| 5 | Estumulazione urna cineraria o cassetina resti mortali da loculo di fascia in cui è già presente un feretro. | € 100,00 |
| 6 | Tumulazione di feretro in loculo di punta. | €. 120,00 |
| 7 | Tumulazione di feretro in loculo di fascia | €. 150,00 |
| 8 | Estumulazione da loculo di punta | €. 60,00 |
| 9 | Estumulazione da loculo di fascia | €. 100,00 |
| 10 | Tumulazione loculo in cappellina privata (apertura, tumulazione e chiusura) | €. 350,00 |
| 11 | Estumulazione loculo in cappellina privata | €. 300,00 |
| 12 | Le operazioni di apertura e chiusura in cappelline private se eseguite a cura e spese del concessionario scontano un diritto fisso di | €. 50,00 |
| 13 | Riduzione resti mortali (senza cassetta resti ed esclusa la voce tumulazione, estumulazione da applicare in aggiunta come da tariffa in vigore) | € 120,00 |
| 14 | Inumazione/Esumazione | € 550,00 |
| 15 | Riduzione resti mortali da esumazione(senza cassetta resti) | € 150,00 |
| 16 | Operazioni di smaltimento a totale carico del privato richiedente | Prezzo come da fattura ditta di smaltimento |

E con separata votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 31-03-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Mirko Mari)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 31-03-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(F.to Mirko Mari)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to *MIRKO MARI*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to *GIULIANA SERAFINI*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 4366 ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 12-07-2021

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to *GUGLIELMI ROMINA*)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 12-07-2021

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
(F.to *GUGLIELMI ROMINA*)
